

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ERMINI ed altri: Disposizioni integrative dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1967, n. 62, per quanto concerne l'Università italiana per stranieri di Perugia (4386)	1635
PRESIDENTE	1635, 1636
BUZZI, <i>Relatore</i>	1635
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1636
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
STORCHI ed altri: Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti (4175)	1636
PRESIDENTE	1636, 1638
BERTÈ, <i>Relatore</i>	1636, 1638
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1638
SERONI	1638
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1638

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*; legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ermini ed altri: Disposizioni integrative dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto concerne l'Università italiana per stranieri di Perugia (4386).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ermini, Valitutti e Codignola: « Disposizioni integrative dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1967, n. 62, per quanto concerne l'Università italiana per stranieri di Perugia », n. 4386.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta dell'11 ottobre scorso la Commissione all'unanimità aveva richiesto il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa. Tale richiesta è stata accolta dal Presidente della Camera, per cui il provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il Relatore, onorevole Buzzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZI, *Relatore*. Richiamandomi a quanto ebbi già occasione di riferire in sede referente, la proposta di legge al nostro esame è intesa a sostituire il terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, al fine di consentire che i comandi di personale docente possano essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia, con facoltà al Ministro della pubblica istru-

zione di disporre che i medesimi abbiano la durata di un biennio. Detti comandi possono, altresì, essere disposti nei confronti dei presidi e dei professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di insegnanti appartenenti al ruolo della scuola elementare anche se non abilitati alla libera docenza.

Poiché il provvedimento in discussione si propone di risolvere una questione particolarmente grave ed urgente, che rischia di mettere in crisi tutta l'organizzazione didattica dell'Università italiana per stranieri di Perugia, e poiché consente, al contempo, al Ministero della pubblica istruzione di contribuire ulteriormente al miglioramento qualitativo dell'insegnamento, assicurando condizioni migliori e più accettabili ai docenti, mi dichiaro favorevole al provvedimento in esame e ne propongo l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è sostituito con il seguente:

« I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia, con la facoltà al Ministro della pubblica istruzione di disporre che i medesimi, così come le eventuali successive conferme, abbiano durata triennale. I comandi presso l'Università italiana per stranieri di Perugia possono essere disposti nei confronti di presidi e professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare, anche se non abilitati alla libera docenza ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e poiché nessuno chiede di parlare, avverto che, trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storchi ed altri: Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti (4175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storchi, Girardin, Sartor, Russo Spena, Migliori, Martini Maria Eletta, Laforgia, De Meo, Sabatini, Scarascia Mugnozza, Dal Canton Maria Pia, Fusaro, Vincelli, Savio Emanuela, Romanato, Buzzi, Bertè, Borghi, Magri, Rampa, Reale Giuseppe, Rosati: « Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti », n. 4175.

In via preliminare, desidero comunicare che sulla citata proposta di legge non è ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione bilancio.

Il Relatore, onorevole Bertè, ha facoltà di svolgere la relazione.

BERTE, Relatore. Come la Commissione sa bene, il settore dell'istruzione professionale dei ciechi è stato completamente riorganizzato con norme legislative a suo tempo adottate.

I proponenti della proposta di legge al nostro esame non si prefiggono di dare una sistemazione generale anche al settore dei sordomuti, perché tale sistemazione sarà trattata in sede di riforma generale dell'istruzione secondaria, bensì, intendono provvedere alla sistemazione dell'unico Istituto professionale di Stato esistente per i sordomuti.

Si tratta, come i colleghi certo sanno, di un Istituto sorto nel 1960, promosso dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, e istituito con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1966.

L'Istituto medesimo ha una sede principale in Roma e una sede coordinata in Torino. Non mi soffermerò sulle varie attività inerenti all'istruzione professionale da esso svolte, perché sono certo che i colleghi le conoscono. Vorrei, tuttavia, sottolineare il fatto che l'Istituto per i sordomuti svolge, tra l'altro, corsi speciali, teorico-pratici, istituiti per la preparazione del personale. La difficoltà che oggi si presenta, risiede nella instabilità dei rapporti di lavoro, che rischia di compromettere la vita stessa di questo Istituto. L'indeterminatezza infatti, di tale rapporto favorisce un esodo costante di insegnanti.

La proposta di legge al nostro esame è stata presentata al Parlamento al fine di ovviare a questo inconveniente. Essa si propone, quindi, di stabilire, all'articolo 1, che ai concorsi

per i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante dell'istituto può partecipare soltanto personale specializzato, cioè il personale che abbia frequentato con esito favorevole i corsi di formazione previsti nel decreto che ho dianzi citato. Si tratta, cioè, di quei corsi di preparazione e di aggiornamento tecnico-didattico per insegnanti contemplati alla lettera f) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 1369.

All'articolo 2 del provvedimento in esame si prevede altresì che: « Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria e artigianato per sordomuti per almeno un quadriennio, è inquadrato a domanda e previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione nei posti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 1369 ».

In merito desidero precisare che il decreto citato prevede, tra il personale di ruolo, un preside, sedici cattedre per l'insegnamento di materie culturali, sedici cattedre per tecnico-pratici, un segretario economico, tre applicati, un aiutante tecnico, un magazziniere, nonché sei persone che rappresentano il personale di servizio. Il decreto prevede nel contempo, tra il personale non di ruolo, tredici incaricati e sedici tecnico-pratici.

Lo stesso articolo stabilisce inoltre che: « Il personale insegnante, compreso quello dei corsi preparatori, e insegnanti tecnico-pratici, anche se sordomuto, qualora non possieda il necessario titolo di studio, o abbia prestato meno di quattro anni di lodevole servizio, con un minimo di tre anni, potrà essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo e non di ruolo, a cui detto personale è assegnato ».

Sottopongo all'attenzione della Commissione il comma testè citato che, pur essendo da me condiviso, vorrei fosse in particolare esaminato. Si prescrive all'articolo 2, che il personale che abbia prestato la sua attività per quattro anni presso l'Istituto e che abbia dimostrato una particolare predisposizione, soprattutto nel campo dell'istruzione professionale dei sordomuti, può essere inquadrato nei posti di ruolo di cui al decreto presidenziale 11 agosto 1966. Deve trattarsi, inoltre, di personale che abbia frequentato con esito favo-

revole i corsi di formazione di cui alla lettera f) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1966.

L'articolo 3 stabilisce, invece, che al personale che sarà inquadrato nei ruoli dell'Istituto per sordomuti sarà riconosciuto per intero il servizio prestato precedentemente alla nomina in ruolo; al personale non in ruolo dovrà essere riconosciuto per intero il servizio prestato precedentemente agli effetti dell'aumento biennale di stipendio, mentre sarà estesa l'indennità speciale, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, fissata nella somma di lire mille mensili.

Onorevoli colleghi! A me sembra di avere esposto il contenuto sostanziale della parte più rilevante della proposta di legge e ritengo di dover esprimere parere favorevole sulla stessa.

Desidero, al contempo, tuttavia, prima di concludere la relazione, rivolgere una preghiera all'onorevole Presidente; preghiera che vorrebbe essere anche una richiesta formale. Ho concluso la relazione chiedendo alla Commissione un voto favorevole sul provvedimento al nostro esame (del quale sono anche firmatario e che intende sistemare, in attesa della più ampia riforma della scuola media superiore, il settore dell'istruzione professionale dei sordomuti), tuttavia mi corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sulla opportunità di collegare il provvedimento alla proposta di legge Gioia n. 716, che concerne provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo.

Vorrei pregare la Commissione ed il Presidente di constatare che il progetto cui mi riferisco è stato presentato il 31 ottobre 1963, mentre la proposta di legge di cui sono relatore è stata presentata il 21 giugno 1967. La proposta di legge Gioia è stata già presa più volte in esame in sede referente ed in sede legislativa dalla Commissione. Relatore sul citato provvedimento fu dapprima l'onorevole Elkan, e quando egli passò ad assumere incarichi governativi, fui nominato relatore io stesso. Abbiamo raccolto su quella proposta pareri concordi e tutta la Commissione si era pronunciata in modo favorevole su un nuovo testo modificato che trovò unanimi consensi. È vero che abbiamo varato una norma particolare transitoria, ma la parte sostanziale del progetto di legge che aveva incontrato il favore unanime della Commissione fu rinviata di un giorno, se ben ricordo, perché si desiderava approfondire ulteriormente la materia. Il periodo richiesto è trascorso, anzi

sono trascorsi degli anni, due per la precisione, ed il progetto di legge non ha proseguito il suo *iter*.

Se fosse pervenuto il parere della V Commissione bilancio, proporrei di votare subito la proposta di legge Storchi; tuttavia, poiché il citato parere non è stato ancora espresso e poiché siamo in possesso di tutti gli elementi per votare la proposta di legge Gioia n. 716, chiedo che i due provvedimenti possano essere approvati contemporaneamente al fine di sistemare adeguatamente tutto il settore scolastico inerente alla scuola dell'obbligo ed all'istruzione professionale dei sordomuti.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

SERONI. Rifacendomi alla proposta di riesaminare il progetto di legge n. 716, desidero sapere dal relatore se intende proporre la stesura di un testo unificato.

BERTÈ, Relatore. No. Chiedo solo la votazione contemporanea dei due provvedimenti.

PRESIDENTE. Si dovrebbe sollecitare la Presidenza a porre anche l'altra proposta all'ordine del giorno.

SERONI. Concordiamo con la proposta presentata dal relatore circa il riesame della proposta di legge Gioia n. 716.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Quanto alla proposta di legge Gioia n. 716, ricordo che sulla stessa furono formulate perplessità notevoli. Era stata posta all'ordine del giorno congiuntamente alle proposte di legge Titomanlio Vittoria n. 2351 e Dal Canton Maria Pia ed altri n. 1662, quindi, in seguito disabbinata perché si richiedeva in merito un ulteriore approfondimento.

BERTÈ, Relatore. Ricordo che in seguito fu predisposto un testo sul quale si raggiunse l'unanimità dei consensi.

Propongo, quindi, in attesa dell'espressione del prescritto parere della V Commissione bilancio (senza il quale non possiamo nella seduta odierna approvare la proposta di legge Storchi), di porre all'ordine del giorno della seduta, oltre alla proposta di legge n. 4175, anche la proposta di legge Gioia n. 716.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si dichiara favorevole al provvedimento in esame. Vorrei, tuttavia, far osservare che con la proposta di legge n. 4175 si interviene nuovamente,

sia pure per un caso specialissimo, nel settore dell'istruzione professionale, per il quale sono pendenti altri provvedimenti. Vorrei rilevare, inoltre, che la Commissione, accettando le norme proposte nel provvedimento al nostro esame, assume un certo orientamento di cui, a mio avviso, sarà necessario tenere conto anche nelle determinazioni che in futuro potrebbero essere prese.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

ERMINI ed altri: « Disposizioni integrative dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1967, n. 62, per quanto concerne l'Università italiana per stranieri di Perugia » (4386):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Bertè, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Calveti, Dall'Armellina, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giomo, Magri, Picciotto, Pitzalis, Raccetti, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Scionti, Seroni, Titomanlio Vittoria e Valitutti.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO